

E-commerce, stangata Ue

Dal primo novembre sarà dovuta su ogni pacco di origine extra Ue una nuova tassa di gestione europea. Destinato al macero il tributo italiano di 2 euro sui pacchetti

Dal primo novembre, su ogni articolo venduto nell'ambito dell'e-commerce sarà dovuta una nuova tassa di gestione europea, di importo di circa 2 euro: si tratta della nuova handling fee europea, introdotta dalla riforma del Codice doganale dell'Unione, che è però incompatibile con la tassa italiana sui pacchi sotto i 150 euro, che ha subito il terzo rinvio e che slitta al 1° dicembre 2026. Ma è legittimo dubitare che questo tributo possa entrare a regime.

Armella e Salvi a pag. 7

Il nuovo Codice doganale introduce una tassa di gestione, destinata ad abolire la italiana

Ue, gravate le vendite a distanza Handling fee dovuta su ogni articolo oggetto di e-commerce

Pagina a cura
DI SARA ARMELLA
E TATIANA SALVI

Su ogni articolo venduto nell'ambito dell'e-commerce sarà dovuta la tassa di gestione Ue, per un importo di circa 2 euro. Si tratta della nuova handling fee europea, introdotta dalla riforma del Codice doganale dell'Unione (Reg. Ue 2026/2108), che è però incompatibile con la tassa italiana sui pacchi sotto i 150 euro, che ha subito il terzo rinvio. Slitta, infatti, al 1° dicembre 2026 il contributo di gestione previsto dalla legge di Bilancio 2026 (dl 162/2026). Ma è legittimo dubitare che questo tributo possa entrare a regime. La sovratassa nazionale, che aveva l'obiettivo di anticipare la misura europea, è destinata, quindi, a essere abrogata.

Handling fee europea per le vendite a distanza. Il nuovo Codice doganale (Reg. Ue 2026/2108), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Ue il 19 settembre, introduce una tassa di gestione (handling fee) per gli articoli venduti a distanza: l'handling fee interesserà i beni importanti da Paesi extra-Ue incidendo sul prezzo finale della merce, pur non essendo formalmente a carico del consumatore. E si andrà a sommare al dazio fisso di 3 euro, per

ogni tipologia di prodotto importato, per le spedizioni di valore inferiore a 150 euro, già applicabile dal 1° luglio e valido fino al 1° luglio 2028.

L'obiettivo è contrastare la crescita esponenziale dell'e-commerce, che ha portato a un aumento delle importazioni a basso costo da Paesi extra-Ue, soprattutto dalla Cina, per promuovere, invece, scambi fondati su standard di concorrenza più equa.

L'handling fee, di importo di 2 euro secondo la proposta della Commissione europea, sarà applicata a ogni articolo oggetto di vendita a distanza; la tassa sarà a carico del venditore o della piattaforma online che facilita l'acquisto, ma dal punto di vista dei costi si ripercuoterà sui consumatori.

Il nuovo Codice sottolinea la necessaria proporzionalità della handling fee al costo dei servizi doganali, compresi il controllo dei dati, l'analisi dei rischi, le infrastrutture e i controlli. Spetterà alla Commissione europea il compito di effettuare la revisione dell'importo ogni due anni. Gli Stati membri dovranno riscuotere la handling fee europea entro il 1° novembre 2026.

Tassa ridotta se si utilizza un deposito doganale. La handling fee europea sarà più contenuta se le merci destinate alle vendi-

te a distanza sono introdotte in un deposito doganale per l'e-commerce. La logica è quella di favorire modelli logistici nei quali le merci siano importate in maniera aggregata, anziché in singoli pacchi. Per le piattaforme di commercio elettronico ciò si traduce in un incentivo economico a concentrare le importazioni per massa e a organizzare la catena logistica all'interno dell'Unione.

Il nuovo assetto mira quindi a rendere meno conveniente il modello basato sulla spedizione individuale di milioni di pacchi direttamente dal Paese di origine al consumatore europeo, un modello di business che sta mettendo sotto stress i controlli doganali.

Maggiori responsabilità per piattaforme e venditori. La riforma del Codice doganale dell'Unione rafforza inoltre la responsabilità dei soggetti che intervengono nella catena delle vendite a distanza. Il nuovo modello attribuisce specifici obblighi ai venditori e alle piattaforme che facilitano



la vendita di merci provenienti da Paesi terzi, incidendo sulla determinazione del soggetto responsabile degli adempimenti doganali e della conformità delle merci. La responsabilizzazione degli operatori costituisce uno degli elementi centrali della nuova disciplina: il controllo doganale non viene più concepito esclusivamente come verifica successiva della dichiarazione presentata all'importazione, ma viene progressivamente anticipato alla fase nella quale vengono raccolti e trasmessi i dati relativi alla transazione e alle merci.

Il rinvio del contributo italiano. A completare il quadro interviene il nuovo slittamento del contributo italiano di due euro sulle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi extra-Ue.

La misura, introdotta dalla legge di Bilancio 2026 per le spedizioni di valore non superiore a 150 euro importate in Italia, avrebbe dovuto trovare applicazione dal 1° ottobre 2026. Il ter-

mine è stato tuttavia ulteriormente differito al 1° dicembre 2026, anche in considerazione della necessità di coordinare il prelievo nazionale con il nuovo assetto europeo in materia di piccole spedizioni.

La handling fee europea allontana definitivamente l'entrata a regime della tassa italiana, che rischia di sovrapporsi, in maniera poco coordinata, rispetto all'iniziativa europea. L'art. 20 del nuovo Codice doganale europeo stabilisce che alle autorità doganali degli Stati membri spetta il compito di riscuotere la tassa di gestione europea "per i servizi da rendere per il trattamento di una richiesta di vincolo delle merci al regime di immissione in libera pratica" nell'ambito di vendita a distanza (par. 2), escludendo, al contempo, la possibilità per i Paesi membri di imporre alcun onere per l'espletamento dei controlli doganali a livello nazionale (par. 1).

La possibilità di introdurre una tassa nazionale è ammessa soltanto se destinata

al recupero di costi legati a servizi specifici, diversi da quelli già contemplati dalla handling fee europea (par. 9). Gli Stati che, come l'Italia, hanno deciso di anticipare la misura europea, introducendo un contributo per la copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali, dovranno, pertanto, abbandonare la fee nazionale.

I numeri. L'Italia ha già sperimentato gli effetti negativi di un prelievo nazionale non armonizzato a livello europeo.

A seguito dell'annuncio del "dazio nazionale" sui beni di modico valore ha infatti determinato, secondo i dati riportati dal direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, **Roberto Alesse**, nel bimestre luglio-agosto le importazioni di modico valore registrate in Italia sarebbero diminuite di circa il 39% rispetto ai mesi di maggio e giugno. Nello stesso periodo, il nuovo prelievo avrebbe generato un gettito di circa 83 milioni di euro, con un prelievo medio di circa 8,66 euro per spedizione.

© Riproduzione riservata

La tassa di gestione		
	Handling fee europea	Tassa di gestione italiana
Fonte	Codice doganale dell'Unione europea (Reg. UE 2026/2108)	Legge di Bilancio per il 2026 (art. 1, commi 126 e ss., legge 199/2025)
Entrata in vigore	Entro il 1° novembre 2026	Posticipata al 1° dicembre 2026, in attesa dell'abrogazione
Cosa copre	Tassa di gestione per articolo, per i servizi da rendere per il trattamento di una richiesta di vincolo delle merci a un regime di immissione in libera pratica, se le merci sono vendute nell'ambito di vendite a distanza	Contributo per la copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali
Importo	Da definire, con una riduzione per le merci che transitano da un deposito doganale per le vendite a distanza	2 euro per pacco